

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 851

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BRANDI e QUARANTA**

*Presentata il 21 dicembre 1963*

Modifica alla legge 27 dicembre 1953, n. 968,  
sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad apportare modifica al testo della legge 27 dicembre 1953, n. 968 « Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra ».

Tale modifica interessa la particolare categoria dei danneggiati di guerra dei Comuni supersinistrati, che è stata sacrificata dall'applicazione dell'articolo 35, in quanto privata di quella maggiorazione che il legislatore aveva ad essa riconosciuta: e cioè la rivalutazione per il coefficiente di « otto volte » del danno valutato al 30 giugno 1943, anziché di « cinque volte » come per gli altri Comuni.

Infatti, in sede di applicazione dell'articolo 35, essendo prevalso il criterio di raddoppiare gli acconti corrisposti, invece di procedere alla valutazione del danno ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato, nel nostro caso, per il coefficiente otto, si è venuto ad annullare lo spirito della legge.

Il compianto senatore Braschi, profondo conoscitore della materia, che tra l'altro era stato relatore della legge 968, ebbe subito ad avvertire la lacuna che si veniva a creare (eravamo all'inizio della liquidazione dei danni di guerra) coll'aver omesso nella dizione dell'articolo 35 quanto in favore dell'avanti citata categoria era stato invece previsto, sebbene in altre misure, agli articoli 42 e 51.

Allo scopo, quindi, di riparare, almeno in parte, a tale omissione, si fece promotore di una proposta di legge che, approvata in data 30 luglio 1954 dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, venne trasmessa il 1° agosto successivo alla Presidenza della Camera dei Deputati, ove decadde con lo scadere della legislatura in corso.

La Commissione finanze e tesoro di quel ramo del Parlamento, a cui la proposta fu affidata per l'esame, non si pronunciò in senso contrario, bensì per una sospensione, accogliendo l'invito dell'allora Sottosegretario di Stato ai Danni di guerra, onorevole Maxia, il quale, pur non opponendosi al progetto, al solo scopo di non infraporre ostacoli al ritmo delle liquidazioni al settore dei beni domestici appena iniziato, propose di rinviare la discussione ad epoca successiva e più opportuna.

I sinistrati interessati, a seguito della sollecita approvazione da parte del Senato della proposta Braschi e delle assicurazioni avute in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera, ed anche a seguito di pubbliche dichiarazioni del Sottosegretario, onorevole Maxia, ebbero la certezza che il perfezionamento della suddetta proposta fosse soltanto questione di tempo ed accettarono, con tale speranza, le irrisorie liquidazioni omettendo di inoltrare ricorso come previsto dall'articolo 25 della sopracitata legge.

Con la proposta modifica dell'articolo 35 si consentirà ai danneggiati nei beni domestici dei Comuni supersinistrati di ottenere il riesame delle loro pratiche, affinché le liquidazioni siano adeguate il più possibile all'effettivo danno subito.

D'altra parte oggi non esistono più i motivi tecnici di preoccupazione di un rallentamento nelle liquidazioni dei danni ai beni domestici, in quanto questa materia è già stata esaurita da tempo ed il riesame di un numero limitato di pratiche, effettuato su richiesta degli interessati, non recherebbe difficoltà poiché, così come viene proposto dal provvedimento, sarebbe concesso un periodo limitato di tempo per la riapertura dei termini per la presentazione dei reclami.

I proponenti fanno infine osservare che la presente proposta di legge non comporta oneri di bilancio in quanto la maggiore spesa che ne deriva rientra *ad abundantiam* nello stanziamento normale previsto dall'articolo 56 della sopracitata legge 27 dicembre 1953, n. 968, il quale, per la verità, non viene annualmente utilizzato per intero.

Per i motivi sopra esposti, i proponenti confidano che la presente proposta di legge, la quale, ripetesi, ha il solo scopo di compiere un atto di giustizia e di andare incontro ad una categoria disagiata e maggiormente colpita nei suoi beni per eventi bellici, possa incontrare il vostro favore ed il vostro suffragio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO

Le liquidazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel settore dei beni domestici dei Comuni supersinistrati, indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della legge stessa, non sono definitive, bensì da considerarsi come acconti o provvidenze da detrarsi dalle nuove liquidazioni che dovranno essere effettuate dalle Intendenze di finanza, rivalutando il danno accertato al 30 giugno 1943 per il coefficiente di otto volte, per tutte quelle pratiche per le quali, da parte degli interessati, venga inoltrata richiesta entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.